

# Circolare – LUGLIO 2011

## APPROFONDIMENTO

### Elenchi "clienti e fornitori" dal 2010

L'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni si estende a tutti i soggetti relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali, nel corso del periodo di imposta, i corrispettivi dovuti hanno superato la soglia dei € 3.000, al netto dell'IVA (la soglia è di € 3.600, comprensiva dell'IVA, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione). La comunicazione deve essere effettuata, aggregata per anno, entro il 30.04 dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. La disponibilità dei dati agevolerà una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi dichiarati dai contribuenti, nonché l'individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza necessari per la concreta definizione della capacità contributiva delle persone fisiche, in specie ai fini dell'accertamento sintetico.

#### Tavola n. 1

#### Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA

Operazione rilevante ai fini IVA	Periodo di effettuazione <sup>1</sup>	Importo <sup>2</sup>	Scadenza di trasmissione all'Agenzia delle Entrate
Soggetta all'obbligo di fattura	Anno 2010	Maggiore o uguale a € 25.000,00 (IVA esclusa)	31.10.2011
	Dal 1.01.2011	Maggiore o uguale a € 3.000,00 (IVA esclusa)	30.04 dell'anno successivo all'effettuazione dell'operazione
Non soggetta all'obbligo di fattura	Anno 2010	Qualunque	Nessun obbligo
	1.01.2011 – 30.06.2011	Qualunque	Nessun obbligo
	dal 1.07.2011	Maggiore o uguale a € 3.600,00 (IVA inclusa)	30.04 dell'anno successivo all'effettuazione dell'operazione

#### Note

1. Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere si deve fare riferimento al momento della registrazione o, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione.
2.
  - Il superamento della soglia deve essere collegato alla singola operazione.
  - Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a € 3.000,00.
  - Per i contratti tra loro collegati, occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

#### Operazioni rilevanti ai fini IVA (da comunicare)

#### Operazioni non rilevanti ai fini IVA (da non comunicare)



### Avvisi dell'Agenzia ai contribuenti con spese elevate

L'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti con elevate spese la comunicazione che segnala l'incompatibilità degli acquisti effettuati con il reddito dichiarato nell'anno 2009, invitandoli a riflettere su tale apparente incongruenza. La comunicazione ha finalità esclusivamente informative e, pertanto, non richiede alcuna risposta da parte del contribuente.

#### Tavola

#### Lettera Agenzia Entrate ai contribuenti



Nel caso non vi fossero incongruenze è importante che Lei valuti la compatibilità del reddito complessivo dichiarato nel 2009 con le spese segnalate dal prospetto e con le altre spese, di diversa natura, da Lei sostenute nel 2009 (comprese quelle per l'ordi-

Gentile contribuente

desideriamo offrirle alcuni elementi di valutazione concernenti la Sua dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

Confrontando tale dichiarazione con le banche dati dell'agenzia delle Entrate risulterebbero delle spese apparentemente non compatibili con il reddito complessivo da lei indicato. La natura delle spese in questione è indicata nel prospetto allegato alla presente (ad esempio, "acquisto di autovetture", "acquisto di imbarcazioni da diporto", "spese per lavoro domestico"). Nel prospetto non è precisato l'ammontare delle spese, oltre che per ragioni di riservatezza, nel presupposto che Lei sia certamente a conoscenza delle spese significative che ha sostenuto in epoca ravvicinata (il 2009). Ad ogni modo, ove ravvisasse errori o incongruenze nel prospetto allegato, può inviare una mail ([dc.acc.commsint2009@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.commsint2009@agenziaentrate.it)) o rivolgersi ai Centri di Assistenza Multicanale telefonando al numero 848.800.444.

nario sostentamento Suo e di eventuali familiari a Suo carico). Ciò in quanto, proprio a partire dai controlli relativi all'anno 2009, l'agenzia delle Entrate effettuerà una analoga valutazione e, in presenza di spese di ammontare complessivo significativamente superiore al reddito dichiarato, procederà ai necessari approfondimenti.

Più in particolare, Le potrà essere chiesto di dimostrare che la quota di spese eccedente, per almeno un quinto, il reddito complessivo dichiarato sia stata finanziata con redditi diversi da quelli posseduti nel 2009, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

In mancanza di tale dimostrazione, l'agenzia delle Entrate potrà procedere all'accertamento sintetico del reddito complessivo. Ciò sta a significare che le spese che eccedono, per almeno un quinto, il reddito complessivo dichiarato, saranno considerate come maggior reddito non dichiarato, con conseguente applicazione dell'imposta a esso applicabile e delle sanzioni per infedele dichiarazione (dal 100 al 200 per cento dell'imposta evasa).

#### Esempio

a) Spese sostenute nel 2009 .....	€ 60.000
b) Reddito complessivo dichiarato .....	€ 20.000
c) Quota eccedente (a-b) .....	€ 40.000

In assenza di idonea dimostrazione, l'agenzia delle Entrate potrà accertare un reddito complessivo pari a € 60.000 contestando la omessa dichiarazione di un maggior reddito pari a € 40.000 e il mancato pagamento dell'imposta a esso corrispondente.

Le suggeriamo, quindi, di considerare con attenzione la presente comunicazione e le opportunità di ravvedimento offerte dalla normativa fiscale (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Qualora presenti una dichiarazione integrativa di quella per l'anno 2009 a suo tempo inviata, entro il 30 settembre 2011, evidenziando l'eventuale reddito non dichiarato e pagando la corrispondente imposta, potrebbe infatti ottenere la riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo (12,5% dell'imposta evasa, da pagare contestualmente all'imposta).

Le suggeriamo altresì di tenere presente questa comunicazione anche ai fini della imminente dichiarazione relativa al 2010, effettuando una analoga

valutazione sulla compatibilità delle spese effettuate nel 2010, con il reddito complessivo che si approssima a dichiarare, che ne confermi l'attendibilità ed eviti quindi l'esigenza di futuri controlli da parte dell'Agenzia basati sulle spese da Lei sostenute anche a favore di eventuali familiari a Suo carico.

Le precisiamo, infine, che la presente comunicazione ha finalità esclusivamente informative e pertanto non richiede da parte Sua alcuna risposta.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Attilio Befera

## Semplificazioni contabili del Decreto Sviluppo

*Il Decreto Sviluppo ha introdotto alcune semplificazioni che riguardano le imprese di piccole dimensioni. In particolare, sono stati innalzati i limiti per l'accesso al regime della contabilità semplificata per le imprese minori. Per le stesse imprese è stata introdotta una deroga al criterio di competenza fiscale nella determinazione del reddito per i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi di imposta, se di importo non superiore a € 1.000,00. Infine, è stato innalzato il limite per la registrazione cumulativa delle fatture emesse e ricevute. Tali disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 14.05.2011.*

### LIMITI PER CONTABILITÀ SEMPLIFICATA<sup>1</sup>

Imprese individuali, S.n.c., S.a.s. e soggetti equiparati alle società di persone (tra cui società semplici)

Attività esercitata	Vecchio limite	Nuovo limite
Prestazioni di servizi	€ 309.874,14	€ 400.000,00
Altre attività	€ 516.456,90	€ 700.000,00
Arti e professioni	Nessun limite	
	Per questi soggetti il regime contabile naturale è quello semplificato, indipendentemente dai ricavi conseguiti.	

### IMPRESE MINORI

Soggetti che adottano il regime della contabilità semplificata

I costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi d'imposta, sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio (e non in base al principio della competenza economica).

Per importi non superiori a € 1.000,00.

#### Esempio

- Ricevimento della fattura per consulenza informatica il 2.12.2011, in relazione al periodo 1.10.2011-1.04.2012 per l'importo di € 600,00.
- Il costo è interamente deducibile nel periodo d'imposta 2011, poiché non deve essere imputato in base alla competenza. Pertanto, a fine anno, non devono essere imputate contabilmente le scritture per lo storno della quota di costo relativa al 2012 (risconti attivi).

### REGISTRAZIONE CUMULATIVA DELLE FATTURE

Ai fini IVA

Per le fatture emesse nel mese, di importo inferiore a quello indicato, è possibile annotare nel registro IVA vendite un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture e, distinti secondo l'aliquota applicata, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell'imposta.

**Vecchio  
limite**

€ 154,94

**Nuovo  
limite**

€ 300,00

Importo complessivo dell'eventuale IVA

- La possibilità di annotazione cumulativa è applicabile anche alle fatture ricevute.
- L'annotazione del documento riepilogativo deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitata, se consentita, la detrazione della relativa imposta.

La semplificazione è estesa alle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente.

## Tassi usurari

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra l'1.07.2011 e il 30.09.2011**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
<b>Aperture di credito in conto corrente</b>	Fino a € 5.000,00	11,24	18,0500
	Oltre € 5.000,00	9,27	15,5875
<b>Scoperti senza affidamento</b>	Fino a € 1.500,00	14,65	22,3125
	Oltre € 1.500,00	13,94	21,4250
<b>Anticipi e sconti commerciali</b>	Fino a € 5.000,00	6,63	12,2875
	Da € 5.000,00 a € 100.000,00	6,34	11,9250
	Oltre € 100.000,00	4,12	9,1500
<b>Factoring</b>	Fino a € 50.000,00	5,77	11,2125
	Oltre € 50.000,00	3,83	8,7875
<b>Crediti personali</b>		11,20	18,0000
<b>Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese</b>		10,96	17,7000
<b>Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione</b>	Fino € 5.000,00	13,61	21,0125
	Oltre € 5.000,00	11,04	17,8000
<b>Leasing autoveicoli e aeronavali</b>	Fino a € 25.000,00	8,66	14,8250
	Oltre € 25.000,00	7,20	13,0000
<b>Leasing immobiliare</b>	A tasso fisso	5,76	11,2000
	A tasso variabile	3,94	8,9250
<b>Leasing strumentale</b>	Fino € 25.000,00	8,80	15,0000
	Oltre € 25.000,00	5,36	10,7000
<b>Credito finalizzato all'acquisto rateale</b>	Fino a € 5.000,00	12,20	19,2500
	Oltre € 5.000,00	10,55	17,1875
<b>Credito revolving</b>	Fino € 5.000,00	17,65	25,6500
	Oltre € 5.000,00	12,63	19,7875
<b>Mutui con garanzia ipotecaria</b>	A tasso fisso	5,15	10,4375
	A tasso variabile	3,19	7,9875

### Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

## SCADENZARIO

### Principali adempimenti mese di luglio 2011

Scad. 2011	Tributo Contributo	Descrizione	
Venerdì 1 luglio	Imposte dirette	<b>Elenchi IVA</b> - Dal 1.07.2011, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a € 3.600 (IVA inclusa), è necessaria la raccolta dei dati per la compilazione degli elenchi IVA, con la conseguente necessità di ottenere le generalità del cessionario/committente (prov. Ag. Entrate 14.04.2011).	
	Avviso di accertamento	<b>Titolo esecutivo</b> - Gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte dirette, Irap e IVA dal 1.07.2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica (art. 29 D.L. 78/2010 - D.L. 70/2011).	
Mercoledì 6 luglio	Imposte dirette	<b>Unico 2011<sup>1</sup></b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2010 e/o del 1° acconto 2011 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. <b>Modello Irap 2011<sup>1</sup></b> - Termine di versamento del saldo 2010 e del 1° acconto 2011 dell'Irap risultante dalla dichiarazione per le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, senza maggiorazione. <b>Acconto 20%<sup>1</sup></b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione. <b>Sostituti d'imposta "minimi"<sup>1</sup></b> - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2010 da parte dei sostituti d'imposta interessati dagli studi di settore che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.	
	Cedolare secca	<b>Versamento<sup>1</sup></b> - Per i contratti di locazione in corso nell'anno 2011 il versamento della 1ª rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore ad € 257,52) deve essere effettuato entro il 6.07.2011, senza interessi.	
	Rivalutazione immobili d'impresa	<b>Imposta sostitutiva<sup>1</sup></b> - Termine di versamento, senza maggiorazione, della 3ª rata dell'imposta sostitutiva, da parte dei contribuenti interessati dagli studi di settore che hanno aderito alla rivalutazione degli immobili d'impresa (art. 15, cc. 16-23 D.L. 185/2008). Entro oggi deve essere versata anche la 3ª rata dell'imposta sostitutiva relativamente al saldo attivo netto di rivalutazione.	
	IVA	<b>Versamento<sup>1</sup></b> - Versamento IVA anno 2010, per le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche interessati dagli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO 2011, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2011. <b>Studi di settore</b> - Termine di versamento dell'IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza alcuna maggiorazione.	
	Inps	<b>Contributi Gestione Separata<sup>1</sup></b> - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2010 e del 1° acconto 2011 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. <b>Contributi artigiani e commercianti<sup>1</sup></b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2010 e del 1° acconto per il 2011, senza maggiorazione.	
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	<b>Versamento<sup>1</sup></b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.	

## Principali adempimenti mese di luglio 2011 (segue)

Scad. 2011	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Domenica<sup>2</sup></b> 10 luglio	Inps	<b>Lavoratori domestici</b> - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
<b>Martedì</b> 12 luglio	Imposte dirette	<b>Mod. 730/2011</b> - Entro oggi i Caf dipendenti ed i professionisti che prestano assistenza fiscale devono comunicare ai sostituti d'imposta i risultati contabili dei modelli 730/2011 elaborati, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. Entro oggi i Caf ed i professionisti che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni elaborate.
<b>Venerdì</b> 15 luglio	IVA	<b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente. <b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
<b>Sabato<sup>2</sup></b> 16 luglio	Imposte dirette	<b>Unico 2011<sup>1</sup></b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2010 e/o del 1° acconto 2011 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore, o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. <b>Unico 2011<sup>1</sup></b> - I contribuenti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi dovuti, devono versare entro oggi la 2ª rata, maggiorata di interessi. <b>Modello Irap 2011<sup>1</sup></b> - Termine di versamento del saldo 2010 e del 1° acconto 2011 dell'Irap risultante dalla dichiarazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore, con la maggiorazione. <b>Sostituti d'imposta "minimi"<sup>1</sup></b> - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2010 da parte dei sostituti d'imposta non interessati dagli studi di settore che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. <b>Versamento ritenute<sup>1</sup></b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta. <b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall'1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.



## Principali adempimenti mese di luglio 2011 (segue)

Scad. 2011	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Sabato<sup>2</sup> 16 luglio (segue)</b>	IVA	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2010, derivante dalla dichiarazione annuale, con gli interessi. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2011, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2011. <b>Versamento<sup>1</sup></b> - Versamento IVA anno 2010, per i soggetti diversi dalle persone fisiche non interessati dagli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO 2011, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2011, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
	Lettera d'intento	<b>Comunicazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	<b>Versamento<sup>1</sup></b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40% (anche in caso di compensazione).
<b>Mercoledì 20 luglio</b>	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
<b>Lunedì 25 luglio</b>	IVA	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
<b>Venerdì 29 luglio</b>	Bilancio	<b>Deposito</b> - Termine ultimo per il deposito del bilancio in caso di approvazione dello stesso entro il limite massimo del 29.06.2011 (180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta).
<b>Sabato<sup>2</sup> 30 luglio</b>	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.



## Principali adempimenti mese di luglio 2011 (segue)

Scad. 2011	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica <sup>2</sup> 31 luglio	Imposte dirette	<b>Unico 2011<sup>1-2-3</sup></b> - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. <b>Modello 770 Semplificato e Ordinario<sup>2-3</sup></b> - Termine di presentazione telematica del modello 770/2011 Semplificato e del modello 770/2011 Ordinario.
	IVA	<b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. <b>Black list</b> - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese o nel trimestre precedente.
	Agenti	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.

Note	
	<ol style="list-style-type: none"><li>In base al D.P.C.M. 12.05.2011 le persone fisiche tenute, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello Unico 2011 e Irap, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, possono effettuare i predetti versamenti entro il 6.07.2011, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda anche i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello Unico e Irap, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Ai versamenti effettuati dal 7.07.2011 al 5.08.2011 deve essere applicata la maggiorazione dello 0,40%. La proroga, che riguarda anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, comprende anche gli altri termini di scadenza legati al Modello Unico (contributi previdenziali sul reddito che eccede il minimale, diritto annuale alla C.C.I.A.A., ecc.).</li><li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, let t. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li><li>Il D.P.C.M. 12.05.2011 prevede che gli adempimenti fiscali ed i versamenti, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.</li></ol>